Titolo

Corte federale d'appello – pronuncia – decisione di primo grado – declaratoria di erronea competenza - annullamento con rinvio – non opera

Descrizione

Nel caso in cui il giudice sportivo di primo grado dichiari erroneamente la propria incompetenza, la Corte federale d'appello, che riformi la decisione declinatoria di competenza, non può disporre il rinvio degli atti al giudice di primo grado, non ravvisandosi in nessuna delle (invero, poche), previsioni di rinvio di cui all'art.106, comma 2, la riconducibilità della fattispecie in esame ad una delle ipotesi di rinvio ivi contemplate. La disposizione codicistica va letta alla luce della natura del giudizio di appello e dei criteri di speditezza del processo sportivo, cosicché i casi in cui le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall'organo di primo grado legittimano l'annullamento della decisione con rinvio sono solo quelle (invero, poche) specificamente contemplate dalla norma. (cfr. CFA, Sezioni Unite, n.2/CFA-2023-2024; CFA, Sezioni Unite, n.9/CFA-2023-2024; Sezioni Unite, n. 46, n. 47, n. 48, n. 66, n. 68 e n. 73/CFA-2023-2024)

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 79/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

La Greca

Riferimenti normativi

art. 106, comma 2, quarto periodo, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0079 CFA del 30 gennaio 2024 (Procura Federale/Sig. Nicolas Cafagna-Sig. Tullio Fiaschetti-ASD Virtus Faiti)